



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8021 del 2017, proposto dalla signora - OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Debora Urru, con domicilio eletto presso lo studio avv. Fabio Giuseppe Baglivo in Roma, via Vittoria Colonna n. 40;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva,

- del provvedimento del 13 luglio 2017 con il quale la Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici del concorso a 320 vice ispettori della Polizia di Stato ha dichiarato la ricorrente "Non Idonea" al servizio di Polizia per carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. 30 giugno 2003 n. 198: - Deficit staturale (cm. 153,5);
- dell'art. 5 del bando di concorso nella parte in cui individua il limite di altezza quale requisito necessario per la partecipazione al concorso;
- nonché di ogni altro provvedimento presupposto, preparatorio, antecedente, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista l'ordinanza n. 4726 del 2017 con la quale la domanda cautelare proposta è stata accolta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2018 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La sig.ra -OMISSIS- riferisce di aver partecipato al concorso per 320 posti di vice - ispettore di Polizia, indetto con decreto dirigenziale n. 333-B/12F.5(15) del 17 dicembre 2015 e dopo il superamento della prova scritta, a seguito di visita medica per l'accertamento della verifica dei requisiti psico - fisici, di essere stata esclusa dalla procedura per difetto staturale (altezza m.1,54) e ritenuta non idonea perché mancante del requisito di cui al D.M.20 giugno 2003, n. 198 e relative tabelle I e II, ossia il requisito necessario per l'accesso alla carriera militare e di polizia (statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per le donne) e di quello di cui all'art. 5 del bando concorsuale.

1.1. Avverso tale giudizio di inidoneità ha proposto ricorso deducendo: 1) *Violazione di legge - Art. 3, 37 e 51 della Costituzione - legge 2/2015 - D.P.R. 207/2015 - eccesso di potere - proporzionalità*, in quanto la normativa sui limiti di altezza generalizzati per uomini e donne in materia di accesso ai pubblici concorsi sarebbe stata abrogata dalla legge n. 2 del 2015, perché ritenuta discriminatoria. L'esclusione della ricorrente per deficit staturale violerebbe non soltanto l'art. 3 della Costituzione e la legge n. 2 del 2015, ma sarebbe anche viziata di eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di proporzione. Assume altresì che il comma 4 dell'art. 1 della predetta legge n. 2 del 2015 stabilisce la vigenza dei limiti staturali in attesa del regolamento attuativo fino alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 207/15, ossia al 16 gennaio 2016; in particolare il concorso in questione sarebbe stato bandito successivamente all'entrata in vigore della legge n. 2 del 2015 e in data precedente all'entrata in vigore del predetto regolamento attuativo. In ogni caso richiama la sentenza del Consiglio di Stato

n.2706/2017 che ribadendo la discriminatorietà della previsione di una prescrizione sull'altezza escludente, rileva l'immediata applicazione della nuova disciplina. Conclude con la richiesta di annullamento del giudizio di inidoneità impugnato, previa sospensione dell'efficacia dello stesso.

1.2. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata in resistenza con deposito di documentazione relativa al procedimento.

Con ordinanza n. 4726 del 2017 la domanda cautelare proposta è stata accolta alla luce delle argomentazioni rese in materia nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2706/2017.

1.3. Con successiva memoria l'Amministrazione resistente ha eccepito la tardiva impugnazione del bando (art. 2, lett. f), punto 2) con formula di stile, inidonea a produrre l'effetto correlato ed ha evidenziato ai fini della infondatezza del gravame la posizione del Cons. Stato (ord. n.3513/2016), in merito a più ricorsi proposti per l'annullamento dell'art.2, lett.f), punto 2 del bando, sul rilievo della entrata in vigore del regolamento *de quo* in data 13.1.2016 e della pubblicazione del bando in data 17.12.2015, con la conseguenza della vigenza della norma prescrittiva del requisito dell'altezza alla data di indizione del bando di concorso (in tal senso anche la sentenza Cons. Stato, sez. III n.364 del 2018). E ciò troverebbe giustificazione, secondo l'Amministrazione, anche dalla disciplina transitoria (art. 1 del d.P.R. n.207 del 2015 che ha definito i parametri fisici/tecnici).

Secondo la difesa erariale la PA sarebbe vincolata all'adozione del bando in maniera conforme alla norma transitoria (che prevede i limiti di altezza in conformità alla normativa vigente al momento della emanazione del bando) e conclude, quindi, per la reiezione del ricorso.

1.4. Con memoria conclusionale parte ricorrente si oppone alle considerazioni dell'Amministrazione, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 2706/2017 e le altre di questa sezione sulla illegittimità della esclusione per mancanza del requisito di altezza con riferimento alla applicabilità della legge n. 2 del 2015 e del regolamento attuativo. Assume poi che l'atto immediatamente lesivo sarebbe il verbale di accertamento dei requisiti fisici dell'Amministrazione (e non il bando), posto che la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con bando pubblicato il 17 dicembre 2015, potevano essere consegnate

entro la data del 21 gennaio 2016, data ormai di intervenuta vigenza del d.P.R. n.207 del 2015 (dalla data del 16 gennaio 2016). Insiste sulla conferma della interpretazione assunta dalla sezione riguardo l'applicazione della novella di cui al d.P.R. n. 207 del 2017, ossia della considerazione del discrimine temporale nel momento dell'arruolamento, con conseguente applicazione della disposizione all'ammissione nei ruoli successivi alla data del 16 gennaio 2016 (cfr. Tar Lazio sent. n. 518/18), arruolamento nella specie successivo a tale data.

Alla udienza pubblica del 12 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente va respinta l'eccezione di tardività sollevata dall'Amministrazione resistente.

Al riguardo, rileva il Collegio che, secondo costante giurisprudenza, l'onere di immediata impugnazione del bando di concorso va circoscritto al caso della contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione direttamente ostative all'ammissione dell'interessato e, correlativamente, va escluso nei riguardi di ogni altra clausola che risulti dotata solo di astratta e potenziale lesività, ovvero la cui idoneità a produrre un'effettiva lesione può essere valutata unicamente all'esito della procedura, ove negativo per l'interessato (cfr. *ex multis*: Cons. Stato, sez. VI, 7 marzo 2018, n. 1469; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 20 febbraio 2017, n. 423; Tar Lazio, Roma, sez. II Quater, 8 maggio 2017, n. 5470; idem, sez. I Quater, 11 ottobre 2017, n. 10176).

Il caso in esame, a parere del Collegio, va ascritto alla seconda delle predette ipotesi, sia perché la verifica del possesso del requisito in contestazione è rimesso a uno specifico accertamento tecnico da parte dell'Amministrazione, sia perché è stata introdotta una modifica normativa suscettibile di impattare sulla questione sottoposta a giudizio (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I Quater, 8 febbraio 2018, n. 1518).

3. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

In particolare è fondata la censura in ordine all'illegittimità della esclusione per mancanza del requisito dell'altezza minima.

A norma degli artt. 5, comma 3, e 6, comma 2, del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, attuativo della disciplina di cui alla L. 12 gennaio 2015, n. 2, per i bandi pubblicati successivamente al 13 gennaio 2016, non è più applicabile nessuna disposizione, di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di

altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco.

Ciò posto, il Collegio rileva che giurisprudenza ormai consolidata ha valorizzato il precetto primario contenuto nella citata L. 2/2015 e i correlati principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale 15 aprile 1993, n. 163 e dalla direttiva 2000/78/CE, in tema di divieto di discriminazione all'accesso al pubblico impiego, anche laddove si tratti di attività lavorative che richiedano particolari capacità fisiche, come quelle da svolgersi all'interno delle forze armate o dei servizi di polizia, stabilendone la immediata operatività (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I Quater, 17 novembre 2017, n. 11382 e n. 11388).

In particolare è stato chiarito che, ai fini dell'applicazione della predetta novella normativa, il discrimine temporale è costituito dal momento dell'arruolamento, di talché la disposizione deve trovare applicazione alle ammissioni nei ruoli successive alla data del 16 gennaio 2016 (cfr. Cons. Stato, IV, 6 giugno 2017, n. 2706; Tar Lazio, Roma, Sez. I Quater, 27 settembre 2017, n. 9932; idem, 12 ottobre 2017, n. 10284 e n. 10283).

Nel caso di specie, l'arruolamento conseguente al concorso per cui è causa è sicuramente successivo a tale data.

Per le suesposte considerazioni il ricorso, assorbite le ulteriori censure in quanto ininfluenti ai fini del giudizio, deve essere accolto e, per l'effetto, gli atti impugnati, nei limiti dell'interesse azionato in giudizio, devono essere annullati con conseguente ammissione della ricorrente alla prosecuzione dell'iter concorsuale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 1.000,00 (mille), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.